




COMUNE DI MELILLI
PROVINCIA DI SIRACUSA

SETTORE VI - SERVIZIO TERRITORIO

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160 (centralino)
Tel. 0931/552105 - Fax 0931/552146 (Direttore)
e-mail: direttorexervi-territorio@comune.melilli.sr.it
e-mail: urbanistica@comune.melilli.sr.it
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

**Regolamento
per la gestione e
la manutenzione
del verde pubblico
su aree
di proprietà
comunale**



a)

ent



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

SETTORE VI - SERVIZI TERRITORIO

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160 (centralino)
Tel. 0931/552105 - Fax 0931/552146 (Direttore)
e-mail: direttoreserviziterritorio@comune.melilli.sr.it
e-mail: urbanistica@comune.melilli.sr.it
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

Art.1

L'Amministrazione Comunale, al fine di sensibilizzare il senso civico, intende favorire, stimolare e tutelare l'attività svolta dai cittadini in forma volontaria per fini di pubblico interesse volti al rispetto e alla protezione dell'ambiente urbano, e concede in uso gratuito temporaneo, per la cura del verde, le aree di proprietà comunale, che non possono essere gestite direttamente con personale dipendente, ad Enti, Società, Associazioni, condomini e privati che ne facciano richiesta.

Art.2

L'Amministrazione Comunale ha già individuato, per il momento, le aree verdi delle lottizzazioni "C.da Cavittula ex Andolina" e "C.da Castello" e "**Villasmundo 2000**" da assegnare, per le quali si ritiene opportuno avviare il procedimento per verificare le manifestazioni di interesse da parte dei proprietari degli immobili limitrofi quale campione di analisi per le altre aree di Melilli Centro e Frazioni.

Le domande relative ad aree di proprietà comunali, anche prospicienti le cooperative, gli edifici condominiali ed aziendali, dovranno essere presentate a firma dei rispettivi legali rappresentanti, o dei cittadini, singoli e/o associati in comitati, al Settore VI Servizi Territorio.



Art. 3

Le aree oggetto della concessione sono quelle destinate a verde pubblico, ovvero pertinentziali di aree di uso pubblico, anche stradali, i relitti e le aree abbandonate, anche di proprietà privata gravati di pubblico uso, nonché, ad insindacabile discrezione dell'Amministrazione Comunale, le aree facenti parte dei parchi e dei giardini comunali.

In prima applicazione il Comune renderà pubblico l'elenco delle aree da concedere a privati, sulla base dell'indagine del competente Settore VI – Servizi Territorio e VII – Servizi LL.PP.

Art. 4

L'assegnazione sarà effettuata con deliberazione di Giunta Comunale, secondo l'ordine di proprietà delle domande acquisite al protocollo generale e pervenute successivamente alla data di pubblicazione di avviso al pubblico.

In caso di richieste assunte contestualmente dal protocollo per la stessa area, la deliberazione di Giunta Comunale conterrà altresì le motivazioni in ordine alla preferenza accordata al soggetto richiedente, privilegiando, comunque, le associazioni ambientaliste e gli anziani.

Art. 5

Le domande di concessione dovranno essere accompagnate, ai fini della individuazione dell'area, da planimetria del sito, e, in prima applicazione, dei dati individuativi riportati nell'elenco di cui all'ultimo capoverso del precedente art. 2.

Art.6

La concessione in uso consisterà nella vigilanza e manutenzione dell'area, alla piantumazione di fiori ed essenza a basso fusto, compatibili con l'ambiente circostante e secondo le direttive e prescrizioni del competente Servizio Verde Pubblico – Settore VII - LL.PP.

Le aree concesse resteranno, comunque, di uso pubblico e di fruizione della cittadinanza, senza alcuna limitazione di qualsiasi genere e natura ed il Comune è facultato ad apportare modifiche allo stato dei luoghi, a collocare manufatti di qualsiasi natura e genere e a piantumare fiori ed essenze, anche d'alto fusto.



Art.7

E' fatto divieto al concessionario di apportare modifiche, aggiunzioni ed addizioni al bene concesso, se non previa autorizzazione scritta degli Uffici comunali competenti e senza nulla a pretendere a qualsiasi titolo.

E' vietato privatizzare e recintare, anche temporaneamente, le aree concesse che sono e resteranno di esclusivo uso pubblico.

Eventuale arredo (panchine, altalene, ecc.) che potrà essere installato, gratuitamente anche dal concessionario, sarà ugualmente di uso pubblico.

E' solamente consentita la recinzione, assicurando comunque il libero accesso, con siepe di altezza non superiore a cm. 60.

Art. 8

Tutti gli oneri connessi all'esercizio della concessione sono a carico del concessionario, sicchè l'Amministrazione concedente sarà ritenuta sollevata e indenne da responsabilità di qualsivoglia specie, anche nei confronti di terzi. Il Comune di Melilli, per il tramite dei propri servizi, potrà assicurare solamente il servizio di asporto dei rifiuti di giardinaggio, dei residui secchi e degli arbusti.

Art.9

Il presente Regolamento verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Dalla data di entrata in vigore cessa di avere efficacia ogni altra disposizione in materia precedentemente approvata ed in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

